

COMUNE DI MUZZANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI COMUNALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 4 – Nucleo familiare
- Art. 5 – Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale
- Art. 6 – Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale
- Art. 7 – Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica
- Art. 8 – Validità dell'attestazione
- Art. 9 – Controlli
- Art. 10 – Mensa
- Art. 11 – Trasporto Scuola Elementare
- Art. 12 – Esenzione dalla partecipazione alla spesa per l'assistenza sanitaria e farmaceutica
- Art. 13 – Pubblicità
- Art. 14 – Norme transitorie e finali

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI
COMUNALI**

Articolo 1

FINALITA'

1. I servizi sono erogati dal Comune che individua in tale ambito uno dei compiti fondamentali della propria azione. Per l'utilizzo di tali servizi sono previste contribuzioni a carico delle famiglie, quale compartecipazione a parziale o totale copertura dei costi del servizio erogato.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

3. Il presente regolamento inoltre va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1 I servizi attualmente forniti dal Comune sono i seguenti:

- mensa scolastica (in collaborazione con il Comune di Graglia)
- trasporto scolastico
- esenzione dalla partecipazione alla spesa per l'assistenza sanitaria e farmaceutica

2 - L'elenco dei Servizi / prestazioni, di cui al comma 1, ha carattere indicativo e non esaustivo, dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere / ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni agevolate. L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale. Ulteriori tipologie di servizi per i quali applicare l'ISEE potranno essere individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

3 - L'accesso ai servizi / prestazioni erogate dall'Ente non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti in accordo con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Coloro che accedono al servizio / prestazione, possono richiedere una tariffa agevolata, ove sia previsto, in base all'ISEE. La dichiarazione ISEE non è obbligatoria ma è indispensabile se, avendone i requisiti, si vuole accedere alle tariffe agevolate. Gli uffici comunali provvederanno ad avvisare le famiglie circa la possibilità di presentare la

dichiarazione sostitutiva unica o l'attestazione ISEE per ottenere la tariffa agevolata, informando sui tempi di presentazione della stessa.

4 - Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

Articolo 3

Criteria per la determinazione della situazione economica

1. L'I.S.E.E. è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito all'art. 1 bis del DPCM 221/99 e modificato dal DPCM 242/01.

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE} + \text{INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE} \times 20\%}{\text{SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

Articolo 4

Nucleo familiare

Ai fini della determinazione dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;*
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.*

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;*
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;*
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.*

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sè stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sè stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza:

Scala di Equivalenza	
Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

Articolo 5

Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale

1. La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
 - a) *il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;*
 - b) *il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.*
2. *Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.*

Articolo 6

Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare

*a) **Patrimonio immobiliare:** fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.*

*b) **Patrimonio mobiliare:** l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000 (€ 1549,71). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.*

2. L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

Articolo 7

Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica

1. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante al Comune, all'INPS, o al CAAF, al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.

2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99.

3. Il Comune si impegna a fornire specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande; a tal fine può adottare tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle dichiarazioni ISEE.

Articolo 8

Validità dell'attestazione

1. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.
2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; *la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato, non potrà essere retroattiva, e avrà effetto dal mese successivo alla presentazione della domanda.*
3. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'ente per ogni servizio può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata.

Articolo 9

Controlli

1. Il Comune attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le seguenti linee guida:

Si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:

- a) Controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
- b) Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.

L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento.

In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.

Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità della dichiarazione, cioè:

Regolamento per l'applicazione dell'ISEE ai servizi ed alle prestazioni comunali

- se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose
- in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante
- in relazione a notizie a conoscenza dell'addetto all'accoglimento dell'istanza o del responsabile di procedimento (anche per verificare le segnalazioni di contro interessati, purché presentate in forma non anonima).

Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal responsabile del Servizio competente.

I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.

2. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

3. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

4. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4 c. 8 D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00.

Articolo 10

Mensa

Il servizio viene attivato per gli alunni frequentanti la scuola elementare di Graglia onde consentire la partecipazione del bambino all'attività educativa pomeridiana.

L'accesso alla ristorazione avviene su presentazione da parte dell'Istituto Comprensivo degli elenchi dei ragazzi frequentanti la scuola materna ed elementare compresi i non residenti nel comune.

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della retta.

Il costo del servizio a carico dell'utente è stabilito dalla Giunta Comunale, che, normalmente si adegua a quanto stabilito dall'Amministrazione di Graglia, rimborsando, a quest'ultima la parte che esubera quanto dovuto dall'utente e viene aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle spese previste. Con la stessa deliberazione di approvazione delle tariffe la Giunta Comunale potrà stabilire le fasce di costo differenziate in rapporto al parametro ISEE.

Coloro che intendono usufruire delle agevolazioni dovranno inoltrare domanda al Comune, secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento. Non saranno accettate domande di richiesta di

agevolazione, presentate oltre i termini di scadenza previsti, salvo i casi di nuova iscrizione a scuola per trasferimento di residenza e/o variazioni che influiscono sulla composizione del nucleo familiare.

E' previsto uno sconto, che verrà determinato dalla Giunta Comunale, nel caso di famiglie che hanno contemporaneamente iscritto più di un figlio alla mensa della stessa scuola. Lo sconto è attribuito indipendentemente dalla condizione economica, quindi non è necessaria, per il solo sconto, la dichiarazione ISEE. Lo sconto sarà verificato d'ufficio.

Nel caso il nucleo familiare si trovi in condizione di disagio socio-economico molto grave, attestato da una indagine conoscitiva da parte del Servizio Sociale competente, c'è la possibilità di concedere, su richiesta, l'esenzione totale o parziale dal pagamento della retta.

Qualora l'utente non risieda nel Comune, non potrà beneficiare di agevolazioni, ma verrà inserito automaticamente nella fascia più alta .

Articolo 11

Trasporto scuola elementare

Il trasporto è organizzato per punti di raccolta obbligatori segnalati.

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della retta.

Il costo del servizio a carico dell'utente è stabilito dalla Giunta Comunale e viene aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle spese previste. Con la stessa deliberazione di approvazione delle tariffe la Giunta Comunale potrà stabilire le fasce di costo differenziate in rapporto al parametro ISEE.

Coloro che intendono usufruire delle agevolazioni dovranno inoltrare domanda al Comune, secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento. Non saranno accettate domande di richiesta di agevolazione, presentate oltre i termini di scadenza previsti, salvo i casi di nuova iscrizione a scuola per trasferimento di residenza e/o variazioni che influiscono sulla composizione del nucleo familiare.

E' previsto uno sconto, che verrà determinato dalla Giunta Comunale, nel caso di famiglie che hanno contemporaneamente più di un figlio che usufruisce del trasporto scolastico scuola elementare . Lo sconto è attribuito indipendentemente dalla condizione economica, quindi non è necessaria, per il solo sconto, la dichiarazione ISEE. Lo sconto sarà verificato d'ufficio.

Nel caso il nucleo familiare si trovi in condizione di disagio socio-economico molto grave, attestato da una indagine conoscitiva da parte del Servizio Sociale competente, la Giunta comunale ha la possibilità di concedere, su richiesta, l'esenzione totale o parziale dal pagamento della retta.

Qualora l'utente non risieda nel Comune, non potrà beneficiare di agevolazioni, ma verrà inserito automaticamente nella fascia più alta .

Art. 12

Esenzione dalla partecipazione alla spesa per

l'assistenza sanitaria e farmaceutica

1. L'esenzione dalla partecipazione alla spesa per l'assistenza sanitaria e farmaceutica è rivolta a favore delle persone indigenti residenti nel comune.
2. La Giunta Comunale con proprio atto stabilisce annualmente la soglia ISEE di indigenza.
3. L'accesso all'esenzione avviene su presentazione di domanda da parte dell'interessato secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento. Il rilascio dell'esenzione viene attuato dopo l'avvenuto accertamento della compatibilità dell'istanza alla soglia ISEE e all'acquisizione di relazione da parte del Servizio Socio-Assistenziale, che attesti l'effettiva indigenza del nucleo.
4. Sarà cura del Responsabile del Servizio rilasciare alle persone aventi diritto all'esenzione il tesserino di esenzione e comunicare all'A.S.L. tale rilascio. I tesserini di esenzione hanno durata annuale con scadenza il 30 giugno di ogni anno e possono essere rinnovati.

Articolo 13

Pubblicità

Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi sia richiesta l'attestazione ISEE, è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.

Articolo 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione, fermo restando il periodo di efficacia dei provvedimenti di esenzione/riduzione contributiva già disposti in applicazione della precedente normativa comunale in materia.
- 2 All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili e/o in contrasto con quanto da esso previsto, in particolare per quanto concerne la concessione di agevolazioni e/o esenzioni tariffarie. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.